



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 181/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MASS MEDIA S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETE
CANAVESE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), E 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3, COMMA 1, DELLA
DELIBERA N. 538/01/CSP E 13, COMMA 3, DEL D.M. N. 581/93**

(CONTESTAZIONE N. 2/15)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*” e, in particolare, l’art. 13, comma 3;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CORECOM Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 2/2015 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte - adottato, in data 31 marzo 2015 e, notificato in pari data alla

società Mass Media S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete Canavese”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte - cont. n. 2/2015 - previo accertamento datato 31 marzo 2015, è stata contestata, in data 31 marzo 2015, e notificata in pari data alla società Mass Media S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete Canavese”, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. 177/05, 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, del D.M. n. 581/93 nel corso della trasmissione del programma televisivo di approfondimento sportivo denominato “On Race TV” nei giorni 19, 21 e 22 settembre 2014, rispettivamente, dalle ore 20.41.52 alle ore 22.42.54, dalle ore 21.41.48 alle ore 21.42.49 e dalle ore 21.42.17 alle ore 21.43.18; in particolare, è stata contestata la mancanza della scritta “*messaggio promozionale*” nel corso della trasmissione di telepromozioni, tale da non rendere riconoscibile e, al contempo, distinta tale forma di comunicazione commerciale audiovisiva dal resto della programmazione televisiva.

2. Deduzioni della società

La società Mass Media S.r.l., esperito l’accesso agli atti, con nota datata 30 aprile 2015 presentata al Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, ha eccepito la tardività della notifica della contestazione e, quindi, la nullità del provvedimento stesso.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con delibera n. 25/2015 datata 8 giugno 2015, nel prendere atto degli esiti dell’istruttoria, ha proposto a questa Autorità “*l’irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge*”.

In particolare, a fondamento della delibera testé citata, il predetto Comitato ha sostenuto che la notifica della contestazione non risulta tardiva, in quanto l’atto di accertamento è stato adottato in data 31 marzo 2015 e la contestazione è stata notificata anche in data 31 marzo 2015 entro i termini previsti per legge.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 28 luglio 2015, ha disposto la proroga, ai sensi dell’art. 11 della delibera n. 410/14/CONS, del termine per l’adozione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio, al fine di consentire a questa Direzione l’acquisizione della registrazione della programmazione televisiva contestata.

La proposta presentata dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte risulta meritevole di accoglimento.

Sotto il profilo procedimentale e, in particolare riguardo alla presunta tardività in ordine all'adozione e alla notifica dell'atto di contestazione sopra indicato, è orientamento giurisprudenziale risalente e costante della Suprema Corte (Cass., Sez. II, 18 aprile 2007, n. 9311, e 5 dicembre 2006, n. 25916; id., Sez. lav., 18 marzo 2005, n. 5921 e 24 novembre 2004, n. 22171) nonché della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 341 e 8 febbraio 2008, n. 420, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 dicembre 2007, n. 12490, Sez. III-ter 26 giugno 2006, n. 9233 e 4 novembre 2011, n. 8443 e Sez. I 26 giugno 2014 n. 6751), che ai fini della determinazione del *dies a quo* del termine *ex art.* 14 della legge n. 689/1981 debba tenersi conto, innanzitutto, del tempo "*ragionevolmente necessario*" all'Amministrazione per valutare i dati acquisiti in funzione dell'accertamento dell'infrazione e della redazione del successivo processo verbale; il termine di 90 giorni stabilito per la notifica della contestazione decorre per legge dall'accertamento dell'illecito, ma l'accertamento stesso non deve essere confuso né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto /notizia dell'illecito, nel caso di specie, da parte del soggetto addetto all'attività di monitoraggio delle trasmissioni televisive, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "*organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto*" (Cass. Civile n. 5921 del 18 marzo 2005 e TAR Lazio, sez. III, 05 dicembre 2007, n. 12490, secondo il quale "*i limiti temporali entro cui l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell'accertamento, che rende mobile il "dies a quo" per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l'esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione*"); il principio espresso dalla giurisprudenza sopra richiamato confà ancor più al caso di specie, in quanto il momento della rilevazione dei fatti illeciti alla base degli addebiti contestati è stato compiuto da un soggetto diverso dall'organo detentore della titolarità e quindi dell'esercizio del potere di adottare l'atto di contestazione. Ne consegue che il termine per la notifica della contestazione va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo, al fine di riscontrare la sussistenza dell'infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione stessa; alla luce della citata giurisprudenza, il *dies a quo* nel caso di specie è stato correttamente rispettato a far data dal verbale di accertamento datato 31 marzo 2015, in quanto la ricezione per notifica dell'atto di contestazione sopra menzionato sempre in data 31 marzo 2015, come si legge dalla ricevuta di avvenuta consegna dell'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata, è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge.

Nel merito, si fa osservare che la telepromozione si presenta come una delle innumerevoli e multiformi tecniche di promozione commerciale finalizzate ad incrementare la notorietà di una determinata azienda mediante la presentazione dei suoi prodotti o servizi, marchi, segni distintivi in genere, ossia come ogni forma di pubblicità nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi nell'ambito della trasmissione di un programma televisivo, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. mm*), d.lgs. 177/05 e art. 1, comma 1, *lett. f*), delibera n. 538/01/CSP; quindi, una volta stabilita dal legislatore la prospettazione di un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità e telepromozione, è indubbio che la telepromozione stessa debba soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità del messaggio promozionale; nel caso di specie, pertanto, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra riportata, si riscontra la messa in onda di telepromozioni, senza che sia presente la scritta "*messaggio promozionale*" per tutta la durata della loro trasmissione. In particolare, si è stimolata, nel corso della messa in onda del programma di approfondimento sportivo, la fornitura (es. tramite l'acquisto di una *giftcard*) di un'autovettura ripresa anche internamente - nel corso del collegamento audio e video si ricorre all'espressione "*abbiamo in esposizione*" - mediante il ricorso a toni particolarmente elogiativi, senza che si sia riscontrata un'adeguata discontinuità tra il messaggio promozionale in esame e il programma televisivo suddetto mediante la presenza dell'apposita scritta - "*messaggio promozionale*"- in sovrimpressione sullo schermo televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05, "*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali [...]*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, la pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità stessa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.M. n. 581/93 "*le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata*";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00

(milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita della società Mass Media S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2014 (fonte: Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 2 /2015 del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 3 (tre) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Mass Media S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Rete Canavese*", codice fiscale 06274790010, con sede legale in Castellamonte (TO), Stradale Torino n. 155/3, ha violato la disposizione contenuta negli artt. 36-*bis*,

comma 1, *lett. a*), e 37, comma 1, del d.lgs. n.177/05 in combinato disposto con gli artt. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, del D.M. n. 581/93, per non aver inserito la scritta “*messaggio promozionale*” nel corso della trasmissione di telepromozione, al fine di rendere riconoscibile e, al contempo, distinta tale forma di comunicazione commerciale audiovisiva dal resto della programmazione televisiva;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta negli artt. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con gli artt. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP e 13, comma 3, del D.M. n. 583/93, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 181/15/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 181/15/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci